

L'Assessore

Torino, 07/08/2014

OGGETTO: CIG IN DEROGA - NUOVE REGOLE GESTIONALI Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014

E' stato firmato il 1° agosto 2014 il Decreto Interministeriale n. 83473, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge n. 54/2013, convertito nella Legge n. 85/2013. Il Decreto è stato pubblicato il 4 agosto sul sito del Ministero del Lavoro, è reperibile all'indirizzo web www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/documentazione/Pages/Delibere.aspx.

Il provvedimento stabilisce i criteri di ordine generale a cui attenersi nella gestione della CIG in deroga.

Si riepilogano qui di seguito gli elementi portanti della nuova disciplina:

- possono richiedere il trattamento di CIGD solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile, con l'esclusione quindi dei datori di lavoro non imprenditori;
- il trattamento può essere concesso ai lavoratori che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:
 - a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
 - b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
 - c. crisi aziendali;
 - d. ristrutturazione o riorganizzazione;
- in nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa;
- il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2014, portata a 12 mesi nel 2015;
- allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue;
- in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso:
 - a) a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno;

- nel computo dei periodi di cui sopra, si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, in relazione a ciascuna unità produttiva;
- per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il ricorso alla CIGD può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva, e comunque nei limiti sopra indicati;
- l'azienda presenta, in via telematica, all'INPS e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda;
- le imprese devono presentare mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

Con l'entrata in vigore del Decreto vengono modificate le norme gestionali delineate negli accordi quadro regionali e dettagliate nella Circolare congiunta Regione - INPS del 1° febbraio 2013, almeno nei punti in cui i nuovi criteri si discostano da tale regolamentazione.

Si precisa al proposito che, come indicato all'art. 6, comma 1 del Decreto, le nuove disposizioni si applicano agli accordi stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, quindi a partire dal 4 agosto. Si sottolinea che il riferimento è alla data di sottoscrizione degli accordi fra le parti, non alla data di presentazione dell'istanza, che è di norma successiva. Quindi, devono conformarsi alle regole sopra riportate le domande che contengono accordi stipulati dal 4 agosto in avanti, mentre le domande che fanno riferimento ad accordi sottoscritti in precedenza rientrano nella normativa precedente, definita in sede regionale.

A tal proposito, si precisa che, da una prima interpretazione del Decreto, parrebbe necessario sottoscrivere in ogni caso un accordo sindacale di riferimento, poiché non sembra essere sufficiente, come da prassi attuale, la semplice comunicazione di avvio della procedura, qualora non segua una richiesta di esame congiunto da parte sindacale. Nel Decreto, infatti, non solo si prevede che la domanda sia inviata in via telematica "*corredata dall'accordo*", e che la Regione invii preventivamente all'INPS gli accordi stipulati presso la propria sede o ad essa pervenuti, ma, come sopra indicato, la data di sottoscrizione dell'accordo è ritenuta dirimente ai fini dell'operatività dei nuovi criteri gestionali. Si richiede quindi, a titolo cautelativo, di allegare sempre un accordo sindacale alle domande presentate su Aminder, ovvero, nei casi di urgenza, di integrare al più presto la domanda trasmessa con la sola comunicazione preventiva con un accordo sindacale, qualora i tempi per la presentazione dell'istanza non collimino con i tempi di convocazione dell'esame congiunto. Si forniranno al più presto tutte le precisazioni del caso.

Il Decreto prevede che gli accordi quadro regionali individuino, nel rispetto dei principi stabiliti a livello nazionale, le priorità di intervento in sede territoriale. All'art. 6, comma 3, inoltre, si stabilisce che, al fine di assicurare la graduale transizione al nuovo sistema, le Regioni possono disporre, per la sola annualità 2014, delle deroghe ai criteri nazionali, entro determinati limiti di spesa.

E' già previsto entro fine mese un incontro del tavolo delle parti sociali per approvare un nuovo accordo quadro, dove si potranno definire eventuali deroghe, circoscritte e ponderate, ai criteri dettati dal Ministero. Trattandosi di un'operazione su cui insistono dei vincoli economici, è però necessario conoscere l'entità delle assegnazioni dei fondi alle Regioni, perché allo stato attuale non è stato emanato alcun Decreto di carattere finanziario, quindi i pagamenti delle domande pregresse restano fermi al I trimestre 2014.

D'altra parte, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome aveva contestato vari punti della precedente versione del Decreto, ritenendo opportuna, ove questo venisse confermato, la restituzione della competenza autorizzativa degli ammortizzatori sociali in deroga allo Stato. Il testo del Decreto ha peraltro subito alcune modifiche all'atto della sua emanazione, per cui la Conferenza dovrà operare una compiuta valutazione del provvedimento, che presenta vari aspetti che necessitano chiarimenti applicativi.

Si forniscono al proposito le seguenti ulteriori precisazioni:

- il Decreto prevede che le domande vadano presentate *"all'INPS e alla Regione"*: al momento, in attesa di chiarimenti su come procedere le domande seguono l'iter consueto, con la sola presentazione sull'applicativo regionale Aminder.
- L'applicativo in questione non è adeguato alle nuove disposizioni, e mantiene quindi l'assetto precedente, ammettendo richieste solo fino al 31 agosto 2014. Si opereranno delle verifiche in sede di istruttoria sul rispetto delle nuove regole. Si procederà solo successivamente, sulla base del nuovo accordo quadro regionale e delle modalità di interazione con INPS, ad adeguare il programma di gestione.
- Il Decreto prevede che il requisito dell'anzianità aziendale di 8 mesi (che sarà poi portato a 12 nel 2015) sia applicato nel 2014 retroattivamente, *"... anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ... concessi"* prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Tale problematica, che comporta delle evidenti ripercussioni sulle domande già autorizzate o già chiuse, verrà affrontata in sede di approvazione del nuovo accordo quadro.

E' evidente che ci muoviamo in un contesto di carattere interlocutorio. La situazione si definirà più compiutamente nelle prossime settimane. Ulteriori precisazioni, sulla base degli sviluppi degli eventi, saranno fornite tempestivamente tramite i canali di comunicazione abituali.

L'Assessore all'Istruzione,
Lavoro, Formazione Professionale
GIOVANNA PENTENERO

